

# Osservatorio 231

## In questo numero:

### Normativa

1. Approvazione della Legge n. 112/2024 di conversione del “Decreto Carceri” e della Legge n. 114/2024, c.d. “Legge Nordio”: abolizione del reato di “abuso d’ufficio”, introduzione del reato di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” e modifica al reato di “traffico di influenze illecite”
2. Approvazione della Legge 28 giugno 2024 n. 90 in materia di riforma sulla cybersicurezza e impatti sul D.Lgs. 231/2001
3. D.L. 19/2024 - Estensione della punibilità del reato di “Trasferimento fraudolento di valori”
4. L. n. 6/2024 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518 - *duodecies*, 635 e 639 del Codice Penale”
5. L. n. 206/2023 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”
6. Legge Delega n. 111/2023 e nuovo schema di Decreto del 16 marzo 2024 - focus sui reati in materia di accise

### Giurisprudenza

7. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 13003/2024 sulla incompatibilità della nomina del difensore dell’ente da parte del legale rappresentante indagato
8. Tribunale di Milano, Sez. II, Sentenza n. 1070/2024 del 25 gennaio 2024 sull’assoluzione dell’ente per idoneità del Modello
9. Cassazione Penale, Sez. V, n. 20152/2024 sull’esclusione della consumazione dei reati di bancarotta e autoriciclaggio in assenza di specifiche azioni dissimulatorie coincidenti con l’atto distrattivo di risorse a favore di società
10. Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione Milano, Decreti 15.01.2024 n. 1, 03.04.2024 n. 10 e 05.06.2024 n.12 - caporalato e (sub)appalti

### Ulteriori notizie in primo piano

11. Approvazione della CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive
12. Disegno di legge in materia di “Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale” – Highlight
13. Report Whistleblowing 2023: ANAC, Commissione Europea e Transparency International Italia a confronto
14. Il contributo del CND CED sull’implementazione del Modello 231 per gli enti privati del settore sanitario

## Normativa

### 1. Approvazione della Legge. n. 112/2024 di conversione del “Decreto Carceri” e della Legge n. 114/2024, c.d. “Legge Nordio”: abolizione del reato di “abuso d’ufficio”, introduzione del reato di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” e modifica al reato di “traffico di influenze illecite”

In data 10 agosto 2024 è entrata in vigore la **Legge di Conversione 8 agosto 2024, n. 112** recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della giustizia”, pubblicata nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2024, e, in data 25 agosto 2024, la **Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”)**, recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, pubblicata nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024.

Di seguito si riportano le principali novità che attengono alla responsabilità amministrativa degli enti:

- **introduzione** con la **L. n. 112/2024** del nuovo illecito di “**Indebita destinazione di denaro o cose mobili**”, di cui all’art. **314-bis** c.p., che prevede che “*il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*”. Tale fattispecie è posta a prevenzione degli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ed è ritenuta – da parte della dottrina – un’alternativa all’abuso d’ufficio, abrogato come di seguito;
- **abrogazione** con la **L. n. 114/2024**, del reato di “**abuso d’ufficio**” (art. **323 c.p.**), richiamato, tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex **art. 25 del D.Lgs. 231/2001**, “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio*”, che costituisce una modifica discussa e impattante sull’ordinamento vigente. La fattispecie in oggetto puniva “*il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle sue funzioni, procura per sé o un proprio congiunto un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto*”. L’abrogazione del reato da parte della Legge Nordio è un caso di *abrogatio cum abolitio criminis*, casistica per cui nessuno potrà più essere punito per il reato di abuso d’ufficio menzionato, anche nel caso in cui il processo sia già in corso, non sarà possibile essere punito per il reato menzionato né sarà possibile procedere con l’esecuzione delle condanne, in ossequio al principio del *favor rei*;
- **modifica** con la **L. n. 114/2024** del reato di **traffico di influenze illecite (art 346-bis)** che predetta legge riscrive integralmente<sup>1</sup>, **restringendone in modo significativo l’ambito di applicazione** ai soli casi particolarmente gravi, in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale deve avere un riscontro fattuale e non essere semplicemente vantata. Tuttavia, dal punto di vista sanzionatorio, alla riduzione dell’ambito applicativo corrisponde l’elevazione del minimo edittale della pena (da un anno a un anno e sei mesi).

<sup>1</sup> “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*  
*Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.*  
*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.*  
*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis.*  
*La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.*

Le novità apportate dalle novelle in esame comportano la necessità di **aggiornare** i **Modelli 231**:

- rivedendo la **mappatura dei rischi-reato** per **eliminare** i **riferimenti** al reato di **abuso di ufficio** e **circoscrivere** il perimetro di mappatura degli **scenari** potenzialmente **sensibili** al **rischio** di commissione del modificato reato di **traffico di influenze illecite**, nonché **integrandolo**, ove ritenuto applicabile (ad es. per le casistiche in cui l'ente si configuri quale incaricato di pubblico servizio), **i riferimenti al nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili**;
- rivedendo i **principi di comportamento** e di **controllo** a suo tempo formalizzati in relazione ai reati in argomento, compito probabilmente "certosino" tenendo conto che nei Modelli più evoluti, per ragioni di razionalizzazione e fruibilità dei contenuti, taluni presidi sono stati nel tempo riformulati in ottica di mitigazione congiunta di più fattispecie tempo per tempo divenute rilevanti ex Decreto (quali quelle riconducibili agli scenari corruttivi verso la Pubblica Amministrazioni, che hanno avuto un perimetro "dinamico" nell'evoluzione temporale del "catalogo 231"). I principi di comportamento e di controllo potranno, inoltre, subire delle **integrazioni** alla luce dell'introduzione del nuovo illecito previsto dall'art. 314-bis c.p.

### Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)
- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)

## 2. Approvazione della Legge 28 giugno 2024 n. 90 in materia di riforma sulla cybersicurezza e impatti sul D.Lgs. 231/2001

La **Legge 28 giugno 2024 n. 90**, inserita nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024, il cui obiettivo è quello di migliorare la sicurezza informatica nazionale e affrontare con maggiore efficacia i reati informatici, ha comportato un notevole impatto anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti, **modificando l'art. 24-bis** del D.Lgs. 231/2001 "**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**", attraverso:

- l'**inasprimento del quadro sanzionatorio** dei reati informatici;
- l'**introduzione della nuova fattispecie di reato** di "**estorsione informatica**" (**art. 629 c.p.**).

Di seguito si riportano le principali modifiche:

- per quanto concerne l'impatto sanzionatorio, l'art. 20 della L. 90/2024, ha stabilito un **generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente (da 200 a 700 quote) in relazione alla commissione dei reati informatici contemplati nell'art. 24-bis (art. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale);
- introduzione all'art. 24-bis del Decreto del **nuovo comma 1-bis** che richiama il nuovo reato di "**estorsione informatica**" ex **art. 629, terzo comma, del codice penale** ai sensi del quale "*chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità*".
- Il nuovo reato di estorsione prevede, pertanto, **pene specifiche per le condotte estorsive realizzate tramite mezzi informatici o telematici**, con possibile incriminazione dell'ente nel caso in cui vi sia interesse o vantaggio per lo stesso (con sanzioni pecuniarie da trecento a ottocento quote e interdittive per una durata non inferiore a due anni);
- rimozione dal comma 2 dell'art. 24-bis del Decreto dei riferimenti all'**art. 615-quinquies c.p., abrogato dalla L. 90/2024**, e sostituzione con l'articolo **635-quater.1** ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"<sup>2</sup>), i cui contenuti sono

<sup>2</sup> "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,*

sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti e sanzioni pecuniarie sino a quattrocento quote.

Sebbene si possa pensare che la configurabilità dei c.d. “cyber crimes” sia più probabile in contesti appartenenti al settore “tech”, le condotte criminose attuate tramite *tool* informatici possono costituire il “mezzo” attraverso cui si realizzano altri e più rilevanti illeciti. In tale contesto, in relazione alle novità normative sopra enunciate, sarà necessario svolgere una **specificata attività di analisi del rischio di commissione di condotte estorsive**, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, **realizzate tramite mezzi informatici o telematici**, a valle della quale **valutare eventuali integrazioni dei principi di comportamento e presidi di controllo** già previsti dal Modello in essere in ottica di prevenzione degli illeciti di cui all’art 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 e di monitoraggio di eventuali minacce o violazioni in ambito informatico.

Inoltre, in considerazione della sempre maggiore rilevanza e rapida evoluzione della criminalità informatica, nonché dell’inasprito quadro sanzionatorio del D.Lgs. 231/01, assume particolare rilievo la previsione di **iniziative di formazione del personale**, al fine di rafforzare l’*awareness* sugli aspetti di *cybersecurity*, improntando la cultura aziendale alla sicurezza e a una maggiore consapevolezza dei rischi digitali “231” rilevanti.

Altresì - anche alla luce degli interventi di **adeguamento al Regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*) e ai connessi Technical Standards**, in corso di disegno/implementazione presso numerosi enti operanti nel *network* bancario e finanziario al fine di rafforzare il proprio **framework di resilienza digitale** – occorrerà in generale effettuare una **ricognizione del livello di allineamento** dei principi di comportamento e di controllo formalizzati nel **Modello 231** rispetto al *framework* eventualmente oggetto di *improvement* entro i termini previsti dalla regolamentazione esterna (in termini di *governance*, processi, normativa interna, sistemi ICT, flussi informativi, etc.). Di conseguenza, potranno essere valutate le eventuali necessità di aggiornamento del Modello 231.

#### Riferimenti:

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)

### 3. D.L. 19/2024 - Estensione della punibilità del reato di “Trasferimento fraudolento di valori”

In data **2 marzo 2024** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante **“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”**.

Tra le diverse misure adottate figurano la rimodulazione dei fondi PNRR, la previsione di misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Dal punto di vista del catalogo dei reati dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, si segnala **la modifica dell’articolo 512-*bis* c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”** (art. 25-*octies*.1 “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*”), inserito nel catalogo con la L.137/2023.

La novella normativa attuata dal Decreto Legge n. 19/2024 è intervenuta sul suddetto articolo, introducendo un secondo comma<sup>3</sup>, che stabilisce: “*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche*

*comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).*

*La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma).*

<sup>3</sup> Rispetto al comma n. 1 che prevede quanto segue: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-*bis* e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni*”

sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni<sup>4</sup>.

Tale estensione della punibilità è rilevante per tutte quelle imprese coinvolte in procedure di aggiudicazione o esecuzione di appalti pubblici o concessioni, in occasione delle quali è richiesta la compilazione di specifica documentazione antimafia.

In una logica preventiva, sarà pertanto necessario svolgere una specifica **attività di analisi del rischio di commissione di tale nuova fattispecie di reato nell'ambito dell'operatività dell'ente**, valutando l'adeguatezza dei presidi di controllo già esistenti a prevenzione del preesistente illecito di trasferimento fraudolento di valori e individuando gli eventuali ambiti di rafforzamento (a titolo esemplificativo, l'aggiornamento del Modello attraverso l'introduzione di presidi *ad hoc* relativi all'elaborazione della documentazione antimafia).

### Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)

## 4. L. n. 6/2024 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518 - *duodecies*, 635 e 639 del Codice Penale”

In data **8 febbraio 2024** è entrata in vigore la **Legge 22 gennaio 2024, n. 6**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2024, recante “*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale*”.

Il provvedimento normativo in esame ha inciso sulla **responsabilità amministrativa degli enti**, modificando il testo dell'art. 518-*duodecies* c.p. (“**Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**”), già reato presupposto ai sensi dell'art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001<sup>4</sup>.

Più specificamente, l'art. 2 della predetta Legge restringe l'area di punibilità della fattispecie di cui all'art. 518-*duodecies* c.p., in quanto la condotta di rendere non fruibili i beni è punita **esclusivamente quando tale non fruibilità sia prevista per legge**.

Di seguito il nuovo testo (in grassetto le integrazioni):

“*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, **ove previsto**, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*”

Pertanto, gli enti sono chiamati ad **aggiornare i propri elenchi dei reati presupposti**, allegati ai Modelli, **valutando** altresì l'**opportunità** di **declinare** la **modifica qui esposta nell'ambito dei presidi adottati** per mitigare il rischio distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

<sup>4</sup> Si precisa che la novella legislativa ha inoltre introdotto un nuovo illecito amministrativo, che duplica pedissequamente i contenuti della fattispecie incriminatrice già delineata dall'art. 518-*duodecies* c.p., e ha apportato modifiche ai reati previsti dagli artt. 635 e 639 c.p. che, tuttavia, non sono allo stato ricompresi nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001. In particolare:

- per il reato di “Danneggiamento”, disciplinato dall'art. 635 c.p., è stata aggiunta la sanzione della multa fino ad € 10.000,00 (prima dell'intervento legislativo la condotta era punita con la “sola” reclusione);
- per il delitto di “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, previsto dall'art. 639 c.p., è stato triplicato il massimo edittale della multa e sono state previste due nuove aggravanti ((i) l'aver commesso il fatto su “teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici *territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico*”; (ii), l'aver commesso il fatto “*in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico*”).

## Riferimenti

- Gazzetta Ufficiale: [link](#)

## 5. L. n. 206/2023 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”

In data **11 gennaio 2024** è entrata in vigore la **Legge 27 dicembre 2023, n. 206**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2023, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”.

La Legge mira a **valorizzare, promuovere e tutelare**, in Italia e all'estero, le **eccellenze italiane**, quali fattori identitari e di crescita dell'economia, introducendo misure volte a stimolare la crescita delle filiere strategiche nazionali, **contrastare la contraffazione** e formare le nuove competenze connesse al *made in Italy*.

L'intervento normativo rileva in materia di **responsabilità amministrativa degli enti**. La Legge 206/2023, infatti, è intervenuta sull'**art. 517 c.p.**, che disciplina il delitto di “**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**”, già reato presupposto ai sensi dell'**art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001** (*Delitti contro l'industria e il commercio*), ampliandone l'ambito di applicazione.

In particolare, l'art. 52 della Legge 206/2023 ha modificato il testo dell'art. 517 c.p. al fine di includere nella condotta di tale fattispecie anche il soggetto che **detiene per la vendita** opere dell'ingegno o prodotti industriali. Di seguito il nuovo testo (in grassetto le integrazioni):

“**Chiunque detiene per la vendita**, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.”

Il legislatore, con la nuova Legge, ha inteso allineare la disposizione in esame sia con l'orientamento giurisprudenziale dominante, sia con quanto già previsto da altre disposizioni normative analoghe.

In primo luogo, infatti, secondo l'interpretazione prevalente, la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica **quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante** per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione; pertanto, anche **il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere**, seppur in concorso con il fabbricante, **del delitto di cui all'art. 517 c.p.**, qualora siano consapevoli del fatto (*ex multis: Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 14644/2005*).

In secondo luogo, la condotta di **chi detiene al fine di vendere** prodotti contraffatti è già sanzionata da disposizioni analoghe, come l'art. 474 c.p. (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) che punisce “**chiunque detiene per la vendita**, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati”.

Le imprese dovranno pertanto dovranno **valutare l'opportunità di inserire** nei **Modelli dei presidi ad hoc** volti a **mitigare** altresì il **rischio di detenzione finalizzata alla vendita dei prodotti contraffatti**, nonché aggiornare i propri elenchi dei reati presupposti, allegati ai Modelli stessi.

Da ultimo, la Legge in esame ha espresso un chiaro indirizzo volto al rafforzamento dell'effettività dell'azione penale rispetto al delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'art. 517-*quater* c.p., già **reato presupposto** ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 del D. Lgs. 231/2001. Nello specifico, il Legislatore ha ampliato gli strumenti di indagine a disposizione delle autorità inquirenti, consentendo, tra le altre, lo svolgimento di **operazioni sotto copertura** in caso di “**contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari**”.

### Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)

## 6. Legge Delega n. 111/2023 e nuovo schema di Decreto del 16 marzo 2024 - focus sui reati in materia di accise

Il 26 marzo u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che, in attuazione della delega al Governo per la riforma complessiva del sistema fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111, già trattata nel precedente Osservatorio di novembre 2023), introduce la **revisione della disciplina doganale nazionale vigente** e il **riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**.

Tale schema di Decreto, tra le altre, rileva altresì ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto prescrive la **modifica dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001**.

Nello specifico l'art. 4 dello schema modifica il comma 1 del su citato art. 25-sexiesdecies, prevedendo, in coerenza con l'inserimento fra i reati presupposto dei delitti riguardanti le imposte sui redditi e l'IVA del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dei reati di contrabbando previsti dal Testo unico delle leggi doganali, l'**inclusione nel catalogo "231" degli illeciti di cui al Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995 ovvero "TUA")**, tra cui i reati di (i) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, (ii) fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche, (iii) irregolare tenuta del deposito e della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, nonché (iv) sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, introdotto all'art. 40-bis del TUA proprio in forza della stessa legge delega (art. 3 dello schema di Decreto).

Difatti, la novella **modifica l'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001**, sostituendo il rinvio ai reati di cui al D.P.R. 43/1973 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale"), abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f dello schema di Decreto stesso, con il rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (indicati nell'Allegato 1 dello schema di Decreto in esame) e dal Testo Unico Accise.

La modifica all'art. 25-sexiesdecies, interessa altresì il comma 2 che prescrive una circostanza aggravante nel caso di **superamento della soglia di 100.000 euro di diritti di confine** dovuti. Invero, lo schema dispone che, ai fini del raggiungimento della soglia predetta, dovranno computarsi non solo i diritti di confine, come precedentemente indicato, ma anche le **imposte di confine**.

Ulteriore modifica riguarda il comma 3 dell'articolo in parola; lo schema di Decreto prevede infatti l'**integrazione delle sanzioni interdittive** applicabili all'ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, includendo altresì l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

La riforma in esame potrebbe, pertanto, imporre alle imprese di **riesaminare la mappatura dei rischi**, valutando l'applicabilità dei nuovi rischi-reato in materia doganale e di accise ai processi aziendali. In caso positivo, sarà dunque necessario **integrare i propri Modelli**, implementando specifici presidi di controllo volti a mitigare il rischio di commissione di tali reati.

L'Osservatorio continuerà a monitorare l'avanzamento dell'iter legislativo dello schema di Decreto, attualmente al vaglio del Senato.

Altra modifica apportata all'art. 25 del D.Lgs. 231/01 è quella relativa al reato di **traffico di influenze illecite (art 346-bis)** che la Legge Nordio riscrive integralmente<sup>5</sup>, **restringendone in modo significativo l'ambito di applicazione** ai soli casi particolarmente gravi, in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale deve avere un riscontro fattuale e non essere semplicemente

<sup>5</sup> "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".



vantata. Tuttavia, dal punto di vista sanzionatorio, alla riduzione dell'ambito applicativo corrisponde l'elevazione del minimo edittale della pena (da un anno a un anno e sei mesi).

### Riferimenti

- Osservatorio 231 Protiviti 23.11.2023: [link](#)
- Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri n. 75 del 26 marzo 2024: [link](#)
- Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi - Atto del Governo n. 166: [link](#)

## Giurisprudenza

### 7. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 13003/2024

Nel mese di gennaio, la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la Sentenza in esame si è pronunciata in merito all'**incompatibilità della nomina del difensore dell'ente da parte del legale rappresentante indagato**.

Anche in questa occasione, in conformità con quanto già affermato con sentenza n. 35387/2022<sup>6</sup>, la Suprema Corte ribadisce il divieto assoluto per il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto da cui dipende l'illecito amministrativo di nominare il difensore dell'ente. Tale principio, ormai consolidato in seno alla Giurisprudenza di legittimità, trova il suo fondamento nell'art. 39 c. 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato "Rappresentanza dell'ente", che prevede come "*L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo*".

Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno rigettato le istanze di riesame del sequestro di somme e quote societarie per il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. (reato-presupposto di cui all'art. 24, D.Lgs. 231/2001), in quanto le stesse sarebbero state presentate **da difensori nominati da parte dei soggetti indagati nel medesimo procedimento penale**.

Pertanto, alla luce di quanto sostenuto dalla Cassazione, **un Modello adeguato deve considerare l'ipotesi in cui il legale rappresentante sia indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente**, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente, in maniera tale che l'ente stesso possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa.

In definitiva, è il Modello che **deve prevedere**, al proprio interno, **apposite regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse**, in modo che all'ente sia garantito un difensore "*nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi*" per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

### Riferimenti

- Corte di Cassazione, Sezione II Penale, n. 13003/2024: [link](#)

<sup>6</sup> Corte di Cassazione, Sez. II Penale, n. 35387/2022 afferma come sia "*inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo (...) il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 è funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; d'altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se l'ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale*".

## 8. Tribunale di Milano, Sez. II Penale, Sentenza n. 1070/2024

In data 25.01.2024 il **Tribunale penale di Milano (Sez. II)** si è espresso in merito ad una società, parte di un gruppo multinazionale, imputata nel procedimento per il reato di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 c.c. La società è stata assolta, in quanto, secondo il vaglio dei Giudici, il **Modello dalla stessa adottato è risultato idoneo alla prevenzione del reato ascritto** ed è stata ravvisata, invece, la sua elusione fraudolenta da parte dei vertici aziendali.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza in oggetto, fornisce **importanti indicazioni** affinché un Modello Organizzativo risulti non solo *“formalmente corretto”*, ma anche *“efficacemente strutturato”* ai fini della prevenzione della commissione di reati-presupposto e, più nel dettaglio:

- la **Parte Generale** del Modello dovrebbe contenere al suo interno: a) un riferimento al Codice Etico e ai principi e valori che ispirano l'agire della Società; b) un **piano formativo** intenso e continuativo; c) un **sistema di Whistleblowing**, che faciliti le segnalazioni di illeciti; d) un **sistema disciplinare** corretto e adeguato, che prospetti anche l'irrogazione di sanzioni che incidano **sulla parte variabile della retribuzione**, ovvero quella legata al raggiungimento di certi obiettivi aziendali e tipicamente riservata al top management<sup>7</sup>; e) **la previsione e la disciplina dell'Organismo di Vigilanza**;
- per quanto riguarda la **Parte Speciale**, i Giudici milanesi riconoscono l'importanza di una corretta **“mappatura del rischio”**, che permetta di identificare le aree aziendali a maggior rischio-reato e di adottare **protocolli di organizzazione e controllo** specifici per ciascuna di esse. Ciascun protocollo, ad esito dell'attività di mappatura del rischio, dovrebbe: a) contenere l'indicazione di un **responsabile del processo** a rischio-reato, che assicuri l'adeguatezza e l'efficacia del sistema operativo adottato; b) prevedere la **regolamentazione del processo**, ovvero l'individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione in osservanza del principio di segregazione delle funzioni; c) prevedere **la specificità e la dinamicità del protocollo**, affinché lo stesso sia aderente all'operatività aziendale e sia adeguato rispetto ad eventuali mutamenti organizzativi che avvengono nella compagine sociale; d) garantire la completezza dei **flussi informativi**, che permettono un efficace monitoraggio sui processi.

In definitiva, il Tribunale ribadisce come, ai fini dell'esenzione da responsabilità amministrativa dell'ente, non sia sufficiente che il Modello sia **“formalmente corretto”**, ma che sia anche **attivamente implementato e aggiornato in base all'evoluzione delle condizioni aziendali e del contesto operativo** dell'ente, al fine di evitare il ricorso alla *compliance* “di facciata”, dove l'ente si limita a formalizzare principi e regole solo formalmente implementati e disancorati dall'effettività operativa aziendale.

Anche sulla base di tale sentenza, gli enti dovrebbero verificare **il livello di maturità dei propri Modelli** alla luce alle best practices in termini di “dinamicità” del Modello stesso rispetto al più ampio sistema dei controlli interni, rispetto ai quali deve integrarsi e collegarsi dinamicamente il primo al fine di mantenere efficacia anche caso di variazioni di quest'ultimo (per esempio, tramite “layer di collegamento” tra i Protocolli del Modello e i processi e la normativa interna dell'ente, eventualmente automatizzabili nell'ambito di tool GRC - Governance Risk & Compliance).

### Riferimenti

- *Tribunale di Milano, Sez. II Penale, Sentenza n. 1070/24: [link](#)*

<sup>7</sup> Secondo la sentenza in oggetto, la previsione di una parte variabile di retribuzione per il top management legato alle performance potrebbe incentivare la commissione di condotte in contrasto con le regole aziendali e che da tali condotte potrebbe trarne vantaggio anche l'ente, almeno in termini di maggiore produttività. Per questo motivo, **un'efficace azione di contrasto potrebbe consistere nella previsione di decurtazioni, di natura sanzionatoria, che vadano ad incidere sulla retribuzione variabile, così da scoraggiare comportamenti scorretti**. A conferma di ciò, vale la pena ricordare come già le Linee Guida di Confindustria avessero puntato un riflettore su tale aspetto: *“Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Essi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto 231”*.

## 9. Cassazione Penale, Sez. V, n. 20152/2024

Con sentenza n. **20152** del **12 aprile 2024** la Sezione V Penale della Corte di Cassazione ha fornito importanti spunti circa la **consumazione dei reati di bancarotta e autoriciclaggio**. Quest'ultimo, in particolare, con la L. 186 del 2014, è entrato nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

L'art. 216 c. 3 della legge fallimentare punisce il reato di **bancarotta fraudolenta**, che si sostanzia nella condotta dell'imprenditore dichiarato fallito che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ovvero – **allo scopo di recare pregiudizio ai creditori** – ha esposto o riconosciuto passività inesistenti, ha compiuto gravi atti per ritardare il fallimento, ha aggravato il proprio dissesto, omettendo la richiesta di fallimento.

Il reato di **autoriciclaggio**, di cui all'art. 648-ter c.1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con la Sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Genova contro il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società, sotto accusa per i reati di **bancarotta fraudolenta** e **autoriciclaggio** a seguito dell'indebito trasferimento di somme di denaro della società fallita ad altre società del gruppo.

Mentre secondo l'accusa suddette operazioni avrebbero configurato il **concorso tra bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio**, al contrario, la Suprema Corte ha affermato che, per ritenere sussistente il delitto di autoriciclaggio è necessaria la sussistenza di una condotta differente e **cronologicamente successiva** rispetto alla distrazione dei beni della società fallita, essendo determinante *"individuare un 'prima' logico-giuridico - la commissione del reato che genera la risorsa - e un 'dopo' - l'impiego di quest'ultima nell'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa"*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito come la condotta distrattiva attraverso cui si commette il reato di bancarotta fraudolenta vada tenuta distinta da quella di autoriciclaggio, in quanto, per la realizzazione di quest'ultima, rileva il **reimpiego nel circuito economico lecito di denaro di provenienza illecita**. Dunque, affinché si compia anche il reato di autoriciclaggio è necessario che venga agito un *quid pluris* oltre lo spostamento di risorse da una società, seppur fallita, a un'altra, come la messa in atto di accorgimenti idonei a celare la provenienza illecita dei beni di cui si è disposto, come il reinserimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Pertanto, secondo la Cassazione, **non basterebbe trasferire il patrimonio della fallita ad altre società per configurare l'autoriciclaggio oltre alla bancarotta fraudolenta**, in quanto la condotta ascritta all'imprenditore fallito risulta inidonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del patrimonio sociale distratto.

### Riferimenti

- Corte di Cassazione, Sez. V Penale, n. 20152/2024: [link](#)

## 10. Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione Milano, Decreti 15.01.2024 n. 1, 03.04.2024 n. 10 e 05.06.2024 n.12 - caporalato e (sub)appalti

Il 15 gennaio 2024, il Tribunale di Milano - Sezione Misure di Prevenzione ha emesso il **Decreto n. 1/2024**, con cui ha disposto l'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 159/2011, nei confronti di una nota casa di moda.

Tale provvedimento si è reso necessario a seguito di un'indagine da cui sono emerse gravi **irregolarità nel ciclo produttivo dell'azienda**, portando alla luce uno schema fraudolento, ormai

ricorrente nel settore del *fashion*, integrativo del reato di cui all'**art. 603-bis c.p.** ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), già reato presupposto *ex art. 25-quinquies* D.Lgs. 231/2001.

In particolare, in base alle risultanze delle indagini, detta Società aveva affidato con contratto di appalto l'intera produzione a società committenti terze, le quali, a loro volta, avevano **subappaltato** l'attività produttiva **a opifici gestiti da cittadini cinesi, così abbattendo i costi di produzione tramite l'impiego di manodopera irregolare e clandestina**. Difatti, in tali opifici i lavoratori, per la maggior parte privi di regolare permesso di soggiorno, versavano in condizioni estremamente precarie (pagamento sotto soglia, orario di lavoro non conforme, ambienti di lavoro insalubri), in violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione e informazione, assenza dei dispositivi di prevenzione). Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che la società committente avesse posto in essere un'omissione colposa, non avendo mai effettivamente verificato la capacità produttiva della società appaltante, limitandosi ad accertare la sola iscrizione della società in esame alla Camera di Commercio, senza svolgere audit o ispezioni per appurare le condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro.

A distanza di soli tre mesi, in data 3 marzo u.s. il Tribunale di Milano ha emesso **analogo Decreto (n. 10/2024)** nei confronti di un'ulteriore casa di moda posta in amministrazione giudiziaria a fronte della perpetrazione del medesimo schema criminoso. Nello specifico, anche in tale vicenda la società in questione aveva affidato la produzione tramite **contratto di appalto a società committenti terze, esternalizzando tutti i processi produttivi**. Le aziende appaltatrici, avendo tuttavia solo nominalmente adeguata capacità produttiva, avevano esternalizzato a loro volta la produzione a opifici cinesi, **comprimendo i costi grazie al reclutamento di personale clandestino nella ridotta possibilità di emancipazione sul territorio italiano**.

L'Autorità Giudiziaria ha, quindi, censurato la sistematica omissione di verifiche da parte della società committente volte ad accertare la reale capacità imprenditoriale della società appaltatrice, cui affidare la produzione, eccetto in relazione all'espletamento di un singolo intervento di audit in cui, per di più, l'auditor non avrebbe nemmeno rilevato l'assenza del reparto produttivo presso la società appaltatrice, requisito essenziale per l'esecuzione del contratto in esame e di per sé implicante il ricorso al subappalto.

Pertanto, la casa di moda avrebbe agevolato la commissione dell'illecito essendosi dotata di un **Modello inefficace**, avendo **omesso di controllare la catena produttiva** (sinanche non rilevando l'assenza del reparto produttivo dell'appaltatrice durante l'audit) e non avendo assunto iniziative come la formale richiesta della verifica della filiera dei sub-appalti o dell'autorizzazione alla concessione di essi, sino alla rescissione dei rapporti commerciali.

Ancor più recente caso che si pone in linea con gli avvenimenti sin qui descritti è quello che vede coinvolto un altro *leader* del settore della moda, anch'esso destinatario di amministrazione giudiziaria con il **Decreto n. 12/24** del 6 giugno 2024.

Il Tribunale ha rilevato una carenza dell'efficacia del Modello Organizzativo della Società e la presenza di un sistema di Internal Audit fallace. Il Pubblico Ministero ha, infatti, evidenziato come la commissione della fattispecie sia stata favorita da una **negligente valutazione da parte della committente, circa i requisiti tecnico professionali delle società appaltatrici della produzione, oltre che da un'omessa verifica sulla filiera produttiva**.

Ebbene, il *fil rouge* tra le tre vicende esaminate risiede nel comune contesto gestionale, volto da un lato alla massimizzazione dei profitti e, dall'altro, alla riduzione dei costi del lavoro. L'Autorità Giudiziaria ha, invero, evidenziato in tutti e tre i casi come trattasi di **prassi illecite e collaudate**, tali da poter esser **considerate inserite in una più ampia politica d'impresa diretta all'incremento del business**.

Infatti, come indicato nei decreti citati, ciascuna Società **"non ha mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, ed è rimasta inerte, pur venendo a conoscenza dell'esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale di verifica della filiera dei sub-appalti, di autorizzazione alla concessione dei sub appalti o la rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi – quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inerzia della società – quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria"**.

Con i provvedimenti giudiziari in esame, è stata, dunque, sottolineata l'importanza per gli enti di assicurarsi che tutte le fasi del proprio processo produttivo rispettino standard etici e legali, altresì prevedendo nel proprio Modello **specifici presidi di controllo atti a normare la selezione dei fornitori "strategici"**.

In particolare, nell'ambito del Modello 231 dovrebbe essere prevista, fra le altre, la verifica della capacità imprenditoriale dell'appaltatore, della filiera dei sub-appalti e specifici iter autorizzativi alla concessione degli stessi, l'acquisizione di specifica documentazione afferente il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la regolarità contributiva da parte del fornitore, con l'indicazione di dettagli su lavoratori impiegati (e relativo inquadramento retributivo) e attrezzature utilizzate, nonché la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che proteggano il committente dai rischi derivanti dall'attività del fornitore, anche in caso di subappalto, e garantiscano specifici *"audit right"*.

Tanto in quanto, la mera adozione di regole di condotta e presidi organizzativi volti a prevenire la commissione di reati non può considerarsi di per sé sufficiente, essendo invece necessario che vi sia un intervento mirato, volto a un'attuazione concreta, efficiente ed efficace dei diversi strumenti, accompagnata dalla costante e adeguata vigilanza da parte degli organi interni.

Pertanto, alla luce dei decreti sin qui esaminati, tutti gli operatori del settore (nonché di ulteriori settori attenzionati, quali la logistica e la GDO) sono chiamati, da un lato, a operare una **revisione critica del disegno del proprio Modello**, analizzando nello specifico i presidi di controllo da adottarsi in caso di gestione di appalti (e relativi sub-appalti) e, dall'altro, a condurre **attività di testing** finalizzate a verificarne l'effettiva implementazione.

Più in generale, quanto in argomento richiama l'attenzione all'importanza per gli enti di implementare e concretamente attuare **framework** efficaci di **Third Party Risk Management**, integrandoli opportunamente con i protocolli rilevanti dei Modelli 231, nonché a livello di framework governance (e.g. flussi informativi tra gli owner del TPRM framework e l'Organismo di Vigilanza e le funzioni che ne supportano i relativi compiti, ove differenti).

Da ultimo, la sensibilizzazione rispetto al tema del caporalato e l'importanza di adottare strumenti di prevenzione emerge altresì da un recente intervento in materia; lo scorso 18 luglio, infatti, presso la Prefettura di Milano, è stato sottoscritto il **"Protocollo d'intesa per la legalità dei contratti di appalto nel settore della logistica"** che si pone, tra gli altri, l'obiettivo di migliorare detto settore e renderlo più trasparente ed efficiente, contrastando nel contempo l'intermediazione illecita di manodopera e il fenomeno del caporalato, nonché, più in generale, ogni forma di illegalità. Nel documento in trattazione è stabilito come il rispetto di tutti gli impegni ivi indicati costituisce - in virtù dell'approvazione da parte degli enti che lo sottoscrivono - best practice del settore della logistica in Italia da adottare nei modelli organizzativi delle società (anche ai fini esimenti ex D. Lgs. 231/2001) e in quanto tale potrà essere vantato dagli aderenti nelle gare e procedure di selezione come elemento qualificante reputazionale valido ai fini del conseguimento di una "certificazione di presunzione di legalità" cui far conseguire vantaggi allo stato ancora da prevedere.

### Riferimenti

- *Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, Decreto del 15 gennaio 2024 n. 1: [link](#)*
- *Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, Decreto del 3 aprile 2024 n. 10: [link](#)*
- *Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, Decreto del 5 giugno 2024 n. 12: [link](#)*
- *Protocollo d'intesa per la legalità nei contratti di appalto nel settore della logistica: [link](#)*

## Ulteriori notizie in primo piano

### 11. Approvazione della CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

La Direttiva UE n. 1760/2024 [“**Corporate Sustainability Due Diligence Directive**” (CSDDD)], adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 23 maggio 2024 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il 5 luglio 2024, definisce i requisiti di “*due diligence*” che le imprese devono implementare al fine di prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani sia per quanto concerne le proprie operazioni e quelle delle filiali, che per quanto concerne soggetti terzi legati alle medesime imprese (e.g., partner commerciali, fornitori).

**Le imprese** a cui si rivolge la Direttiva, per cui è richiesta una applicazione progressiva degli obblighi richiamati dalla stessa, sono:

- quelle con **più di 1.000 dipendenti** e un **fatturato pari o superiore a 450 milioni di euro**;
- **Capogruppo di gruppi** con un **fatturato consolidato di almeno 450 milioni di euro**;
- i **franchising** che operano nell'Unione con un **fatturato superiore a 80 milioni di euro**, di cui almeno 22,5 derivanti da diritti di licenza di euro nell'ultimo esercizio.

Gli stati membri avranno **due anni di tempo per recepire la Direttiva negli ordinamenti nazionali ed implementare i regolamenti e le procedure amministrative necessarie** a conformarsi al testo giuridico UE. In attesa del regolamento definitivo, le imprese dovranno prepararsi rispetto a quelli che sono i principali obblighi già definiti nella Direttiva: (i) confrontando le politiche attuali di *due diligence* con i nuovi requisiti; (ii) identificando le parti coinvolte e assegnando ruoli e responsabilità all'interno dell'impresa per conformarsi alla CSDD; (iii) definendo una strategia ed un modello aziendale allineato agli obblighi di *due diligence*<sup>8</sup>.

#### Riferimenti

- CSDDD – Testo approvato dal Parlamento Europeo: [link](#)

### 12. Disegno di legge in materia di “Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale” - Highlight

Il 23 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri italiano ha **approvato il disegno di legge n. 1066AS recante “Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale”, per introdurre nuove disposizioni normative sull'intelligenza artificiale (IA)**, anticipando gli effetti dell'AI Act europeo.

Tra le altre, il disegno di legge introduce **specifiche disposizioni penali**, non previste a livello europeo, per contrastare gli usi distorti e dannosi dell'IA:

- introduzione del reato di “**Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con IA**” (art. 612-*quater* c.p.), avente l'obiettivo di contrastare il fenomeno del c.d. *deep fake*, con due possibili formulazioni:
  - la prima focalizzata sullo scopo, sotteso alla diffusione, di “*arrecare nocumento a una persona*”, per cui è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni;

<sup>8</sup> Tra gli obblighi di *due diligence*, rilevano i seguenti:

- integrazione di attività di *due diligence* nelle politiche e nei sistemi di gestione del rischio;
- individuazione e la valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e ambientali negativi reali e potenziali;
- previsione di sistemi di segnalazione accessibili e trasparenti, che garantiscano una procedura equa e prevedibile per la gestione dei reclami e protezione da ritorsioni per coloro che li presentano;
- coinvolgimento delle Parti Interessate, i cui diritti o interessi possono essere influenzati dall'operatività aziendale (e.g. consumatori);
- prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, sui diritti umani e sull'ambiente reali e potenziali e l'adozione di misure appropriate;
- verifica, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure adottate;
- rendicontazione trasparente e completa delle politiche e delle misure di due diligence in conformità con le normative stabilite dalla Direttiva CSRD dell'UE.

- la seconda, che valorizza il verificarsi di un danno ingiusto, a cui è ricollegata la più severa reclusione da uno a cinque anni;
- **aggiunta dell'art. 17 della Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore** per punire la riproduzione o estrazione illecita di testo o dati tramite l'IA;
- previsione di una **nuova circostanza aggravante comune** (art. 61, n. 11-*decies* c.p.) per reati commessi tramite l'utilizzo dell'IA, che aumenta la pena fino a un terzo;
- previsione di **aggravanti speciali per reati specifici** commessi con l'utilizzo di sistemi di AI, come sostituzione di persona, truffa, frode informatica, riciclaggio, e manipolazione di mercato.

Sebbene il disegno di legge non includa disposizioni dirette sulla **responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001**, alcuni reati per cui la novella introduce aggravanti legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale rientrano nel Catalogo 231. Di conseguenza, gli enti che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale potrebbero trovarsi a condurre approfondimenti circa eventuali impatti, per esempio in termini di sopravvenuti rischi e necessità di analisi dei connessi presidi.

### Riferimenti

- *DDL IA: [link](#)*

## 13. Report Whistleblowing 2023: ANAC, Commissione Europea e Transparency International Italia a confronto

Alla luce della profonda trasformazione del Whistleblowing a seguito dell'emanazione della Direttiva UE 2019/1937 e, per ciò che concerne l'Italia, del D.Lgs. 24/2023, **l'ANAC**, la **Commissione Europea** e **Transparency International Italia** hanno rispettivamente **pubblicato dei report** che rendicontano sull'andamento dell'istituto nell'ultimo anno, a livello nazionale ed europeo.

Il primo dei report pubblicato è quello dell'ANAC, in data 19 marzo 2024, avente a oggetto il monitoraggio delle **criticità nell'applicazione della nuova disciplina**, con il fine di fornire degli orientamenti di carattere generale con particolare riferimento ai canali interni di segnalazione.

Nel report sono presentati i dati e le informazioni raccolti dalle risposte a un questionario somministrato in forma anonima, dal 4 al 22 dicembre 2023, ai soggetti, sia pubblici che privati, responsabili dell'attivazione dei canali interni di segnalazione nelle loro amministrazioni o enti.

Il primo dato significativo emerso dall'indagine riguarda l'**afflusso** di segnalazioni; **solo il 30%** dei partecipanti **nel settore privato** ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni, per lo più provenienti dai dipendenti dell'ente, plausibilmente in ragione della scarsa diffusione di informazione nei confronti dei soggetti esterni all'ente stesso (e.g. consulenti, fornitori, etc.) abilitati alle segnalazioni.

Con riferimento al canale di segnalazione interno nell'ambito del settore privato, è emerso che la **maggior parte dei partecipanti afferma di aver istituito il canale (85%)**.

I **gestori del canale** sono stati individuati nei seguenti soggetti: **Organismo di Vigilanza, RPCT, Responsabile Risorse Umane, Responsabile compliance / Internal Audit, Comitato Whistleblowing, Comitato Etico, Uffici legali**. Residuale la casistica di affidamento a soggetti esterni. Sul punto tra le principali criticità è emersa la **difficoltà di garantire sistematica autonomia, indipendenza e imparzialità all'attività del gestore** fra l'altro quando l'eventuale segnalazione riguardi soggetti come i vertici aziendali e/o organi di controllo chiamati a supervisionare l'azione del gestore.

In relazione alla **procedura di segnalazione**, sono state individuate due principali **criticità**, quali la **mancata definizione della procedura di gestione delle segnalazioni con apposito atto organizzativo** e l'**omessa comunicazione alle OO.SS.**

Quanto poi alle modalità, il **56% degli enti privati** partecipanti ha dichiarato di aver implementato una **piattaforma informatica** acquisita in forma di servizio *cloud*, progettata specificamente per gestire segnalazioni whistleblowing e in grado di cifrare i dati in transito e a riposo, con specifiche funzionalità per agevolare l'applicazione dei requisiti di privacy nonché per la gestione del

processo di lavorazione della segnalazione. I restanti rispondenti invece utilizzano alternativamente PEC, PEO, raccomandata e posta ordinaria. Quanto alle segnalazioni orali, dall'analisi è emerso che quasi la metà dei rispondenti ha previsto la possibilità di effettuare segnalazioni, oltre che in forma scritta, anche in forma orale.

Incoraggianti sono stati i risultati sui tempi di lavorazione. La maggior parte delle organizzazioni **non** ha manifestato **problematiche sui tempi di gestione delle segnalazioni**, salvo alcuni ritardi legati per lo più alla complessità delle valutazioni e verifiche da svolgere per valutare l'ammissibilità della segnalazione e/o alla carenza di personale dedicato all'attività.

Anche per quanto concerne le **segnalazioni anonime** gli esiti dell'indagine sono positivi: le stesse, seppur pervenute in numero esiguo, sono state **gestite in ossequio ai dettami di cui al nuovo Decreto**.

Una delle principali **criticità** nell'applicazione della normativa sul whistleblowing riguarda il **coordinamento tra i canali di segnalazione interni previsti da normative speciali e quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 24/2023**. Nel settore privato, il 24% degli enti ha segnalato di essere soggetto a normative settoriali, in particolare nei settori bancario, finanziario, assicurativo, della sicurezza sul lavoro e dell'antiriciclaggio.

In relazione alla **condivisione del canale interno di segnalazione**, dall'analisi emerge un **utilizzo poco frequente**.

Da ultimo, sui **codici di comportamento/codici etici e responsabilità disciplinare** i dati riferiscono che la maggior parte degli enti privati ha previsto in detti documenti forme di **responsabilità disciplinare** in capo agli addetti incaricati di gestire le segnalazioni.

In linea generale, tra gli aspetti maggiormente critici emerge, da un lato, una **condivisa mancanza di consapevolezza e formazione sul whistleblowing**, sia tra i dipendenti che tra i responsabili delle segnalazioni, dall'altro un **utilizzo limitato** e spesso **inefficace dei canali stessi**, dovuto a un **diffuso timore di ritorsioni** che scoraggia i potenziali segnalanti.

Ulteriori informazioni rilevanti sono rinvenibili nell'analisi di **Transparency International Italia**, pubblicata il 23 giugno scorso, sullo stato dell'arte del whistleblowing in Italia e sulle connesse attività svolte nel corso del 2023. Il documento riporta, difatti, i vari servizi resi da Transparency in ambito whistleblowing, tra cui l'implementazione della **Piattaforma ALAC** in concerto con ANAC in forza di una convenzione volta a disporre attività di assistenza e supporto per i whistleblower e diffondere buone pratiche per contrastare il dilagare di contesti lavorativi malsani, affetti da *maladministration* e connotati da presunte irregolarità o potenziali illeciti. Transparency ha pertanto condotto l'analisi delle segnalazioni ivi pervenute, valutando varie tematiche tra cui l'età media dei whistleblower, il numero di vittime/testimoni tra i segnalanti, la scelta dell'anonimato e gli ambiti oggettivi e soggettivi.

Tra i dati più rilevanti vi sono proprio quelli relativi all'ambito oggettivo delle segnalazioni; a tal uopo si segnala che le **irregolarità denunciate** afferiscono principalmente alla **maladministration** (40%) e, a seguire, agli **appalti** (13%) e alle **concessioni di licenze e permessi** (7%).

Il documento contiene inoltre una **rassegna giurisprudenziale** approfondita in materia di whistleblowing, analizzando casi emblematici e decisioni chiave che hanno contribuito a delineare l'attuale quadro normativo e giuridico. Si conclude con una disamina dettagliata delle principali difformità emerse dal recepimento della Direttiva UE 2019/1937 nell'ordinamento italiano. Secondo l'analisi di Transparency International tali difformità si traducono in un **regime normativo meno favorevole per i whistleblower rispetto a quello previgente**, evidenziando specifiche aree di criticità e proponendo raccomandazioni per migliorare la protezione e il supporto a coloro che segnalano illeciti.

A livello europeo, il report della **Commissione Europea** dello scorso 3 luglio si basa sulle misure nazionali di recepimento della Direttiva, notificate dagli Stati Membri alla Commissione e su ricerche esterne commissionate dalla Direzione Generale Giustizia e Consumatori.

Dall'analisi condotta emerge come vi sia stato un **significativo ritardo nel recepimento della Direttiva** da parte degli Stati Membri, da cui è derivato l'espletamento di procedure di infrazione nei confronti degli Stati inadempienti.

La Commissione evidenzia come il recepimento della Direttiva debba essere perfezionato in taluni settori essenziali, tra cui, **l'ambito di applicazione materiale**, le **condizioni** alle quali le



persone segnalanti possono beneficiare della **protezione**, le **norme applicabili alle procedure di segnalazione interna** e le **misure di protezione contro le ritorsioni**.

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti si segnala come la Commissione abbia precisato che l'**istituzione di canali di segnalazione esclusivamente a livello di gruppo** e non delle singole società, concessa da talune normative di recepimento, si ponga **in contrasto con l'obiettivo della Direttiva di garantire l'accessibilità e la vicinanza dei canali per i potenziali segnalanti**.

### Riferimenti

- *Monitoraggio sulle criticità nell'applicazione della disciplina whistleblowing - (D.Lgs. n. 24/2023): [link](#)*
- *Report Whistleblowing 2023 - Transparency International Italia: [link](#)*
- *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and application of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of union law: [link](#)*
- *Osservatorio 231 Protiviti 23.11.2023: [link](#)*

## 14. Il contributo del CNDCEC sull'implementazione del Modello 231 per gli enti privati del settore sanitario

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento "**Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per gli enti privati del settore sanitario**", elaborato dalla Commissione "Modello 231 tipo per aziende sanitarie", contenente **istruzioni operative** per i commercialisti impegnati nell'attività di consulenza e assistenza alle **aziende sanitarie private** per la **redazione dei Modelli 231** e di **verifica dell'efficace attuazione dei Modelli stessi** in qualità di componenti di Organismi di Vigilanza.

Il primo paragrafo del documento analizza le caratteristiche e le finalità del Modello 231, in generale, ripercorrendo i contenuti del Decreto e le Linee Guida di Confindustria. Tra i principali *highlights* vi sono:

- l'indicazione dei **principali processi in ambito sanitario impattati dai reati**;
- il richiamo al concetto del c.d. "**rischio accettabile**", da intendersi quel livello di sicurezza che si realizza tramite un sistema preventivo efficace, non eludibile se non intenzionalmente;
- l'affermazione della **rilevanza del Codice Etico**.

Nel secondo paragrafo il CNDCEC offre un **indice di riferimento di Parte Generale** che consente di individuare i contenuti e gli elementi essenziali per la predisposizione del Modello 231 nell'ambito sanitario. Inoltre, per ciò che attiene alle Parti Speciali, è effettuata una valutazione potenziale, per ciascun gruppo omogeneo di reati, delle aree di rischio a cui possono essere esposte gli operatori del settore in termini di probabilità di commissione del reato e di entità delle conseguenze del verificarsi del rischio stesso.

Segue un terzo paragrafo, in cui il CNDCEC fornisce gli strumenti necessari alla redazione di un Modello 231 in ambito sanitario. Difatti, nell'Allegato 2 sono riportate **13 Parti Speciali esemplificative**, definite in base ai principali reati alla cui commissione le aziende sanitarie convenzionate possono essere esposte. Tra gli strumenti utili al redattore del Modello vi è altresì l'**elaborato tecnico-pratico in formato excel**, che dettaglia **21 processi generali correlati a 108 attività sensibili cui sono collegati 621 divieti, doveri e principi di comportamento**, di cui all'Allegato 3.

Al paragrafo 4 il CNDCEC tratta il tema dell'**istituzione dell'Organismo di Vigilanza**, declinandone attività, poteri e funzioni. Inoltre, il Consiglio precisa che possono essere incaricati come membri dell'OdV soggetti sia esterni che interni all'istituzione, purché questi ultimi non ricoprano ruoli operativi in alcuna area a "rischio" individuata dal Modello, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse. IL CNDCEC si sofferma poi sul ruolo assunto dall'OdV negli enti

sanitari, precisando che lo stesso dovrà individuare un piano di controllo in cui si **contemperino** la puntuale **verifica di adeguatezza del Modello** e la **tutela della qualità della prestazione sanitaria**.

Ulteriori strumenti pratici dedicati al redattore del Modello sono rinvenibili all'Allegato 5, in cui è riportata una **proposta di procedura di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza**, e al par. 4.2.5 in cui è presente un **fac-simile di comunicazione formale alle Associazioni Sindacali dell'attivazione del canale interno** per la trasmissione e gestione delle **segnalazioni in materia Whistleblowing**.

Pertanto, alla luce del prezioso contributo del CNDCEC, potrebbe essere opportuno per le aziende del settore sanitario munite di **Modello 231** effettuare un **riesame** dello stesso, volto a valutare se siano stati mappati, ove applicabili, tutti i processi sensibili indicati e se siano stati implementati adeguati presidi di controllo sulla scorta delle indicazioni di cui al documento e ai relativi allegati.

Inoltre, le strutture sanitarie che ne siano prive saranno invece chiamate a valutare l'**opportunità di adottare un Modello 231** che prescriva l'osservanza di specifici protocolli per mitigare i sempre più frequenti rischi del settore.

### **Riferimenti**

- *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per gli enti privati del settore sanitario: [link](#)*